

CONTRATTO DECENTRATO CONCERNENTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 E SUCCESSIVI, ENTRO IL QUADRIENNIO CONTRATTUALE 2006-2009.


Il giorno 5 febbraio 2007 in Trento, alle ore 09.00, presso il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni composte da:

per la parte pubblica:

Servizio Gestione Risorse umane della scuola e della formazione:

Gabbi Aldo

Salvaterra Emilio



per la parte sindacale:

F.L.C. - CGIL:

Bertoldi Gloria - Fratton Laura

CISL SCUOLA:


Zendri Mario

UIL:

Vinti Lucia

AN.TE.S. - LISINCOS:

Posanti Flavio - Pisetta Anna



si concorda e si sigla

il seguente contratto decentrato concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale per l'anno scolastico 2007/2008 e successivi, entro il quadriennio contrattuale 2006-2009.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica

1. Le presenti modalità disciplinano l'applicazione della normativa contrattuale in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale degli insegnanti degli Istituti di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 e dall'art. 15 dell'allegato D del contratto collettivo provinciale di lavoro

relativo alle norme speciali per il personale insegnante degli Istituti di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003, integrato con le modifiche derivanti rispettivamente dagli accordi di data 10 novembre 2004 e 27 dicembre 2004 (di seguito denominato CCPL).

2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per l'anno scolastico 2007/2008 e successivi, entro il quadriennio contrattuale 2006-2009.
3. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può chiedere all'altra la revisione o l'integrazione del contenuto del presente contratto entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dall'art. 12 del CCPL.

Art. 2

Destinatari delle trasformazioni del rapporto di lavoro

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da attuarsi su richiesta del dipendente e secondo le modalità disciplinate dal presente contratto, è riservata al personale insegnante degli istituti di formazione professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.

Art. 3

Trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro

1. Tutti i posti annualmente individuati sono destinati a trasformazioni temporanee della durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno. Alla scadenza dell'anno scolastico, in assenza di ulteriore trasformazione, si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 4

Posti disponibili

1. I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

E)

A-P

FN.

J

W

W

W

W

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, vistate dal Dirigente della struttura di assegnazione, devono essere presentate al Dirigente del Servizio Gestione Risorse umane della scuola e della formazione (di seguito indicato come SGRUSF) nei termini indicati con apposita circolare. Le domande possono essere spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede del rispetto del termine di presentazione il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Le domande vanno corredate dai documenti o dai relativi atti sostitutivi previsti dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, comprovanti le situazioni personali e/o familiari che danno titolo all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Durata, tipologie ed articolazione della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
2. La distribuzione dell'orario di lavoro può avvenire come di seguito indicato:
 - A. TIPOLOGIA ORIZZONTALE con prestazione lavorativa ridotta in tutti o solo in alcuni giorni della settimana; le prestazioni sono rese per l'intera settimana lavorativa nella fascia antimeridiana o pomeridiana oppure sono rese nelle predette fasce per alcuni giorni della settimana, con prestazione a tempo pieno nei restanti giorni. L'orario di lavoro è, di norma, articolato in non più di un turno giornaliero (mattina, pomeriggio o sera);
 - B. TIPOLOGIA VERTICALE SETTIMANALE con prestazione lavorativa resa a tempo pieno su almeno tre giorni della settimana secondo gli orari in essere presso la struttura di assegnazione;
 - C. TIPOLOGIA VERTICALE ANNUALE con prestazione lavorativa resa a tempo pieno in alcuni mesi dell'anno formativo. Tale tipologia è ammessa per il rapporto di lavoro a tempo parziale su 18, 21, 24, 30 ore settimanali, corrispondenti rispettivamente a mesi 6, 7, 8 e 10 di prestazione lavorativa a tempo pieno.

Art. 7
Formazione graduatoria e precedenza

1. La graduatoria per la trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è formata in base ai seguenti titoli e punteggi:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | dipendenti invalidi o soggetti a grave debilitazione psico-fisica o affetti da gravi patologie | Punti 12 |
| b) | per ogni familiare cui siano stati concessi i benefici di cui alla legge 104/92, assistito con continuità ed esclusività dal dipendente interessato | Punti 10 |
| c) | per ogni familiare, che necessiti di assistenza a seguito di grave debilitazione psico-fisica o in quanto soggetto a fenomeni di tossicodipendenza o alcoolismo o affetto da gravi patologie o anziano non autosufficiente, al quale il dipendente interessato presta assistenza con carattere di continuità ed esclusività | Punti 6 |
| d) | per ogni figlio convivente di età inferiore a 6 anni | Punti 4 |
| e) | per ogni figlio convivente di età compresa tra 6 e 14 anni | Punti 3 |
| f) | per ogni figlio convivente in età compresa tra 14 e 18 anni | Punti 1 |
| g) | dipendenti frequentanti l'università o una scuola secondaria superiore | Punti 2 |
| h) | dipendenti che abbiano superato i 50 anni di età | Punti 4 |
| i) | anzianità di servizio: per ogni anno o frazione d'anno superiore a sei mesi | Punti 0,5 |

2. Le eventuali situazioni di parità di punteggio sono risolte secondo la maggior anzianità anagrafica, nel senso che è collocato prioritariamente in graduatoria l'insegnante di maggiore età.

Art. 8
Valutazione anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio da valutare per la graduatoria di cui all'articolo 7 è quella relativa al servizio a tempo indeterminato prestato alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento o presso altre amministrazioni pubbliche dalle quali il dipendente sia transitato in forza di norme di legge o regolamento.

E

AQ FH

4

2. Non sono valutabili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio le assenze non valide ai fini giuridici.

Art. 9

Publicazione della graduatoria

1. La graduatoria dei richiedenti la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è pubblicata all'Albo dello SGRUSF ed alla bacheca del Servizio per il Personale – Piazza Fiera, 3 nonché sul sito INTERNET www.vivoscuola.it entro il 22 giugno di ogni anno.

Art. 10

Articolazione orario di lavoro

1. Spetta al Dirigente della struttura di assegnazione del personale insegnante della formazione professionale pronunciarsi sulla compatibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro richiesta dal medesimo personale con le peculiari necessità organizzative della stessa struttura. Nel caso di motivata incompatibilità della richiesta formulata dal sunnominato personale il dirigente della relativa struttura di assegnazione indica l'articolazione dell'orario di lavoro che possa coniugarsi con le esigenze di servizio.
2. L'articolazione oraria settimanale, assegnata all'inizio dell'anno scolastico in base alla programmazione oraria effettuata presso la struttura di assegnazione dei dipendenti interessati, si intende valida per l'intero anno scolastico.

Art. 11

Trasformazione del rapporto di lavoro, sottoscrizione contratto


1. La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è effettuata, nel rispetto del limite di cui all'articolo 4, secondo l'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili ovvero, in caso di disponibilità superiore alle richieste, fino all'esaurimento della graduatoria medesima.
2. L'elenco degli ammessi con l'invito a presentarsi per la firma del contratto individuale è pubblicato sul sito INTERNET www.vivoscuola.it nonché all'Albo dello SGRUSF ed alla bacheca del Servizio per il Personale – Piazza Fiera, 3.
3. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale anteriormente alla decorrenza della trasformazione stessa, e comunque entro i tempi individuati dallo SGRUSF con apposita circolare trasmessa agli Istituti di formazione professionale nonché pubblicata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il contratto individuale di lavoro contiene espressa clausola di ripristino del rapporto a tempo pieno dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo e l'indicazione della durata e tipologia della prestazione a tempo parziale.

5

A S fh.

5

W



Art. 12

Trasformazione per gravi motivi

1. In presenza di gravi motivi familiari e personali, adeguatamente documentati, si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 12 del CCPL. Anche in tale ipotesi la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro non può protrarsi oltre il 31 agosto dell'anno scolastico per il quale viene richiesta.
2. Qualora l'articolazione oraria richiesta dal dipendente sia di pregiudizio al buon funzionamento della struttura di assegnazione, il Dirigente della stessa, motivandone le ragioni, stabilisce l'articolazione, tra quelle previste all'articolo 6 del presente contratto.

Art. 13

Cumulo con trattamento pensionistico

1. I dipendenti interessati all'applicazione del decreto del Ministro della Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331 possono presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dal decreto stesso, anche fuori dai termini di cui al precedente articolo 5.

Art. 14

Assunzione personale a tempo determinato

1. Per la copertura della residua prestazione lavorativa a seguito della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si provvede mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

Art. 15

Rinvio finale

1. Per quanto non contenuto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina contrattuale in vigore.

E)

A. P. W. J.
F. H. [Signature] [Signature] [Signature]

NOTA A VERBALE:

Le OO.SS. chiedono che in sede di contrattazione decentrata a livello di istituzione formativa nella formulazione del quadro-orario si tenga conto delle esigenze del personale in part-time.

per la F.L.C. – CGIL Scuola: Bertoldi Gloria – Fratton Laura

per la CISL scuola: Zendri Mario

per la UIL Scuola: Vinti Lucia

per la AN.TE.S. – LISINCOS: Posanti Flavio – Pisetta Anna

